

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFIA

prot. n. 37894 / class. 7.4.5 / fasc. 2262 del 10/04/2015

COMUNE di MODENA.

VARIANTE al P.O.C. - R.U.E. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 marzo 2014

RISERVE al POC, ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n°20 del 24/03/2000;

VALUTAZIONE AMBIENTALE (verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 D.Lgs. n.152/2006 e art. 5 LR 20/2000 e ll. ss. mm. e ii.)

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Piano Strutturale Comunale del Comune di Modena è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 mediante Conversione del Piano Regolatore Generale vigente, negli attuali strumenti urbanistici: Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), Piano Operativo Comunale (P.O.C.) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.); conversione effettuata ai sensi del comma 5 dell'Art. 43 della L.R.20/2000.

A seguito dell'approvazione del PSC/POC/RUE si sono susseguite diverse varianti al POC/RUE.

La presente variante al P.O.C. e al Regolamento Urbanistico Edilizio adottata con DCC n.32 del 27/03/2014, è pervenuta con comunicazione prot. 65291 del 27/05/2014 acquisita agli atti con prot. 58422 del 30/05/2015.

Sintesi dei contenuti delle modifiche Piano Operativo Comunale e RUE

In sintesi le modifiche proposte dall'Amministrazione del Comune di Modena riguardano:

- modifiche derivanti dal recepimento di accordi con i privati stipulati ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n. 20/2000;
- modifiche derivanti da interventi di ripianificazione di aree comunali.
- modifica della classificazione acustica;
- Varianti alla Norme di Attuazione degli Ambiti.

e producono un aumento della capacità insediativa in relazione ad alcune aree residenziali; l'aumento di superficie di alcuni ambiti produttivi in territorio extraurbano; la modifica di destinazione d'uso da ambiti a dotazioni territoriali in ambiti di nuovo insediamento produttivo e/o residenziale; modifiche alla Carta della classificazione acustica.

Pareri

In ordine al presente strumento urbanistico sono pervenuti i seguenti pareri:

A.R.P.A. prot. n. 15870 del 15/12/2014, acquisito con prot. 120453 del 18/12/2014

A.U.S.L. prot. n. 9308 del 11/02/2015 trasmesso dal Comune di Modena con comunicazione prot. 26659 del 02/03/2015 acquisita con prot. 22698 del 03/03/2015.

Osservazioni / Istanze

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 LR 20/2000, la Provincia deve acquisire le eventuali Osservazioni presentate alla variante al POC al fine di esprimersi in veste di autorità competente in merito alla valutazione ambientale nell'ambito del provvedimento di Riserve al Piano e dando specifica evidenza a tale valutazione.

Con comunicazione del prot. 109657 del 08/09/2014 acquisita con prot. 87941 del 09/09/2014 il

Comune di Modena trasmetteva che NON sono pervenute osservazioni al piano.

Tutto ciò premesso, e considerato

Si esprimono i seguenti pareri

RISERVE ai sensi dell'art.34 LR 20/2000

Premessa.

In considerazione degli elementi costitutivi della variante e con particolare riferimento al tema del recepimento di accordi ex art. 18 LR 20/2000 devono riprendersi in questa sede le valutazioni di carattere generale già espresse per le precedenti Varianti al POC/RUE ed in particolare quanto espresso con DGP n. 311 del 30/09/2014 che nel seguito si richiama:

“VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si richiama l'articolo 28 della L.R. 20/2000 al comma 2 lettera f) stabilisce che “il PSC [...] individua gli ambiti del territorio comunale, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali.[...]” e considerato che l'articolo 3.0 della Normativa di Ambito del PSC, al Capo III stabilisce che “[...] Ogni ambito è costituito da una zona elementare, o da un loro aggregato, suddivise in aree elementari [...] La disciplina degli ambiti è altresì specificata per ogni area, compresa nelle zone elementari [...]”

Considerato che si riscontano nella presente variante tipologie di modifiche che esulano dai limiti sopra definiti per legge e nel PSC stesso, in quanto effettuano cambi di destinazione d'uso e di classificazione delle aree, si ritiene che talune modifiche destinazione d'ambito si configurino non come variante POC. Si ribadiscono quindi i rilievi sollevati già nell'atto di Giunta n. 247 del 26/06/2007.

Una serie di modifiche derivano dall'approvazione di accordi di pianificazione tra pubblico e privato ai sensi e per gli effetti dell'art.14.1 del PSC-POC-RUE del comune di Modena) con i quali si forma l'assegnazione / trasferimenti di potenzialità edificatoria sparsi in varie Zone Elementari, in questo caso per di qualche decina di alloggi e alcune centinaio di mq di SU complessivi.

Il tutto inserito nel tessuto già consolidato della città.

Tale “metodo” appare, ancora una volta essere “La componente di maggior peso e interesse della proposta di variante, riguarda le numerose modifiche correlate agli Accordi di Pianificazione che, in varia forma e con riferimento a specifici e variegati percorsi perequativi, definiti dalla Normativa di Piano, strutturano ormai in maniera preponderante l'operare della metodologia urbanistica a livello locale. [...] considerando che la trasformazione del territorio deve contemperare aspetti di condivisione progettuale urbanistica, sia alla necessità di garantire un'equa ripartizione dei vantaggi economici conseguenti alle trasformazioni. Da qui lo sviluppo progressivo di un “metodo” che ha ormai acquisito i caratteri della sistematicità [...]”.

Detti accordi specifici del PSC-POC-RUE del Comune di Modena (art.14.1– Assegnazione / trasferimenti di potenzialità edificatoria o modifiche di destinazioni d'uso – Accordi ai sensi dell'Art.18 della legge regionale 24 marzo 2000, n.20) sono stati ripetutamente contestati dalla Provincia in sede di espressione delle Riserve di legge, con severi rilievi sollevati già nell'atto di Giunta n. 247 del 26/06/2007 in occasione della introduzione in normativa del POC di tale specifica fattispecie e poi in occasione delle successive varianti al POC.

Il comma 2 dell'articolo 14 infatti prevede che se sono attribuite maggiori potenzialità edificatorie o “più vantaggiose destinazioni d'uso edilizio” è dovuta una “compensazione economica (monetizzazione) aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione” a fronte, di norma, di una generica dicitura per la realizzazione d'opere e servizi pubblici oppure l'acquisizione d'aree per tali opere e servizi.

In particolare i commi 2, 3 e 4 dell'Art.14.1 nella misura in cui eccedono dalle previsioni espressamente normate dall'Art.18 della L.R.20/2000, travisando la natura stabilita dal legislatore e definendo una procedura generale di assegnazione di potenzialità edificatoria in cambio di una “compensazione economica” o analoghe corrisposizioni, hanno introdotto nel POC profili di dubbia legittimità in ragione della mancanza di specifici interventi ed opere di pubblico interesse a motivazione degli accordi e della conseguente “compensazione economica” obbligatoriamente richiesta a fronte”

Si osserva inoltre che alcune delle modifiche introdotte appaiono risultare incoerenti con il complesso delle normative di PSC e di PSC/POC/RUE che ad esse sottendono, come nel seguito

si procederà a specificare.

MODIFICHE DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DI ACCORDI

MODIFICA 2b)

Ambito III a Ambito da Riquilibrare - Aree di riequilibrio dei tessuti carenti
zona elementare 142 area 03p -

La modifica propone un incremento della capacità insediativa passando da 6 ad 8 alloggi, a parità di S.U.

Considerato che l'art. 2.7 "*III Ambito da Riquilibrare – IIIa Aree di riequilibrio dei tessuti carenti*" delle Normative degli Ambiti del PSC stabilisce che "[...] *le trasformazioni edilizie in tali aree devono prevalentemente tendere alla diminuzione del carico urbanistico in atto, intese come riduzione del numero di abitazioni esistenti [...]*"

- 1. appare evidente che la modifica del POC in questione, che incrementa il carico urbanistico, appare incoerente con la citata norma del PSC. In questo quindi la modifica del POC si configura come Variante al PSC, in difformità dalle disposizioni della LR 20/2000.**

MODIFICA 2h)

Ambito Va2 – Ambito specializzato per attività produttive – aree di rilievo comunale in ambito extraurbano
zona elementare 5019 area 01, strada Giardini

La modifica al POC propone un incremento della capacità edificatoria produttiva passando da 6.000 mq. di S.U. a 7.236 mq.; in totale propone un aumento di S.U. pari a 1.236 mq. e l'aumento dell'altezza dei fabbricati da 8 ad 11 m..

Considerato che:

- Il PSC del Comune di Modena destina l'area interessata ad Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale in territorio extraurbano.
 - L'art. 2.14 Normativa degli Ambiti PSC stabilisce che "*Gli ambiti specializzati per attività produttive in territorio extraurbano individuano gli edifici specialistici di tipo industriale, commerciale ed artigianale dove si sono insediate originariamente attività produttive di tipo extragricolo. Non sono previste espansioni, ad eccezione di piccoli ampliamenti per l'ammodernamento delle attività.*"
 - L'art. 16.3 del PSC-POC e RUE, stabilisce che gli edifici produttivi in zona extraurbana "*[...] possono essere ampliati una sola volta fino ad incrementare la superficie utile originaria o comunque esistente e legittimata al 28/04/1975 fino ad un massimo del 25% in percentuale e di 700 mq. in valore assoluto [...], l'altezza massima ammessa [...]fino ad un massimo di 8 m.[...].*"
- 2. La proposta di modifica risulta incoerente con il complesso delle norme del PSC /POC/RUE ed in particolare rispetto a quelle del Piano Strutturale che configura le zone produttive in zona extraurbana, rivestire un carattere di "eccezionalità", in quanto stabiliscono per esse puntuali limiti e condizioni alla trasformazione non presi in considerazione dall'attuale variante (tali norme non vengono modificate e restano vigenti, art. 16.3 cit.), portando così alla definizione di una ZE il cui complesso normativo è incongruente con le norme stesse.**

MODIFICA 2I)

Ambito Va2 – Ambito specializzato per attività produttive – aree di rilievo comunale in ambito extraurbano -
zona elementare 5097 area 02, strada Villavara

La modifica al POC propone l'ampliamento della capacità insediativa di tipo produttivo di 3.365 mq. e l'aumento dell'altezza dei fabbricati da 8 ad 11 m.

Considerato che:

- il PSC individua l'area interessata come "Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale in territorio extraurbano", sovrapponendola alla individuazione del Territorio Rurale del PSC e definendo un complesso articolato di norme tese a coordinare la persistenza delle esistenti attività produttive con il territorio rurale in cui sono inserite;
- l'art. 2.14 Normativa degli Ambiti PSC stabilisce che "*Gli ambiti specializzati per attività produttive in territorio extraurbano individuano gli edifici specialistici di tipo industriale ,*

commerciale ed artigianale dove si sono insediate originariamente attività produttive di tipo extragricolo. Non sono previste espansioni, ad eccezione di piccoli ampliamenti per l'ammodernamento delle attività”.

- L'art. 16.3 delle N.diA. del PSC-POC.RUE stabilisce che gli edifici produttivi in zona extraurbana “[...] possono essere ampliati una sola volta fino ad incrementare la superficie utile originaria o comunque esistente e legittimata al 28/04/1975 fino ad un massimo del 25% in percentuale e di 700 mq. in valore assoluto [...], l'altezza massima ammessa [...] fino ad un massimo di 8 m [...].

3. Per quanto sopra esposto si ritiene che

- **la variante risulta incongruente rispetto alla citata norma di PSC in quanto la creazione di una nuova area di ZE del POC/RUE produce quella espansione che il PSC vieta. In questo quindi la modifica del POC si configura come Variante al PSC, in difformità dalle disposizioni della LR 20/2000. Peraltro questa nuova area di ZE, a carattere produttivo, verrebbe creata all'interno del territorio rurale, in difformità dai disposti della LR 20/2000 (Capo A-IV).**
- **Appare poi evidente che la proposta di modifica appare non coerente anche rispetto al complesso delle norme del PSC/POC/RUE ed in particolare rispetto alla norma che, applicando la scelta strutturale del PSC di assegnare alle attività produttive esistenti in territorio rurale carattere di “eccezionalità”, stabilisce per esse limiti e condizioni (tali norme non vengono ora modificate e sono vigenti – art. 16.3 cit.) e che la variante non prende in considerazione, portando alla definizione di una ZE il cui complesso normativo sarebbe contraddittorio rispetto le norme stesse.**

RIPIANIFICAZIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

MODIFICA 3a)

Ambito IIb – Ambito urbano consolidato – Aree di consolidamento di zone residenziali e miste zona elementare 1213 area 04p, via Del Luzzo - Area destinata a Servizi di Interesse Collettivo-
La variante propone la modifica della destinazione di PSC, da Area per Dotazioni Territoriali ad Area residenziale, di una parte dell'area 04 assegnandole la nuova numerazione d'area 13 ed attribuendo un dimensionamento pari a 10 abitazioni.

MODIFICA 3b)

Ambito IIb Ambito urbano consolidato – Aree di consolidamento di zone residenziali e miste– zona elementare 1213 area 08p, via Del Luzzo -Area destinata a Servizi di Interesse Collettivo-
La variante propone la modifica della destinazione di PSC, da Area per Dotazioni Territoriali ad Area residenziale, di una parte dell'area 04 assegnandole la nuova numerazione d'area 14 ed attribuendo un dimensionamento pari ad 8 abitazioni.

MODIFICA 3c)

Ambito IIb Ambito urbano consolidato – Aree di consolidamento di zone residenziali e miste– zona elementare 1242 area 15, via Dello Zodiaco – Area destinata ad attrezzature Generali (Area F)
La variante propone la modifica della destinazione di PSC, da Area a Dotazioni Territoriali ad Area residenziale, con dimensionamento pari a 20 abitazioni.

MODIFICA 3e)

Ambito IIb – Aree di consolidamento di zone residenziali e miste zona elementare 1430, Area 01 -via Amundsen -Area destinata a servizi di interesse collettivo-
La variante propone la modifica del PUA “Area a servizi di Quartiere Madonnina” comparto attuativo 4a; Sf mq 9.170” stralciando l'area indicata con il n. 17 nella nuova scheda proposta e ne propone la modifica della destinazione da Area a Dotazioni territoriali ad Area per funzioni terziarie.

Le aree in questione, tutte individuate come dotazioni territoriali, sono classificate dal PSC come Ambiti Urbani Consolidati e normate dall'art. 2.6 “*II AMBITI URBANI CONSOLIDATI II b – Consolidamento di zone residenziali e miste*” delle norme di PSC, il quale esplicitamente prescrive: “*Nelle aree prevalentemente edificate con continuità e con adeguati livelli di qualità e servizi, tali da*

non richiedere interventi di riqualificazione, fermo restando l'assetto urbanistico generale, le ulteriori trasformazioni devono tendere al mantenimento e qualificazione degli attuali livelli di dotazioni territoriali, ..."

- 4. Per quanto sopra esposto si ritiene che la variante si configuri innanzitutto come incongruente rispetto alla citata norma di PSC in quanto la proposta modifica delle suddette aree destinate a dotazioni urbanistiche impedisce il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli di dotazioni che invece sono prescritti dal PSC. In questo quindi le modifiche di POC proposte con i numeri 3a, 3b, 3c e 3e si configurano come varianti al PSC stesso, in difformità dalle disposizioni della LR 20/2000.**

MODIFICA 3d)

Ambito IVa – ambito per nuovi insediamenti - Aree di sostituzione di tessuti urbani
zona elementare 892 area 01, via Paganelli, via Razzaboni e via Ramelli

La modifica propone lo stralcio di un'area dalla zona assoggettata a PUA e contestuale sottrazione di mq. 5842 di capacità insediativa per funzioni produttive dal PUA. Propone, quindi, la suddivisione dell'area estrapolata dal PUA in 4 aree distinte ed inserisce i 5.842 mq. di capacità insediativa per funzioni produttive nella nuova area 10, ampliando la gamma delle funzioni produttive ammesse.

- 5. Per quanto sopra esposto, anche alla luce di quanto già espresso dalla Provincia in relazione alla Variante normativa al P.O.C. - Nuova regolamentazione del commercio per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita di rilevanza comunale, adottata dal Comune di Modena con DCC n.14 del 20/02/2014, giusta DGP n. 305 del 30/09/2014, che qui si richiama, si ritiene opportuno porre attenzione al tema della realizzazione delle prescritte dotazioni pubbliche/parcheggi, previste dal PUA originale, cui è necessario continuare a fare riferimento, anche ora che una parte dello stesso viene posta in attuazione diretta.**

Riduzione del rischio sismico

Nel merito si evidenzia che l'Amministrazione Comunale è stata ammessa a contributi con DGR 1919/2013, tuttavia ad oggi gli studi di Microzonazione sismica e l'analisi della Condizione limite per l'Emergenza non sono stati ancora realizzati.

Si rileva che in relazione ai temi di natura geologica e di riduzione del rischio sismico, gli elaborati di variante non affrontano queste tematiche, per cui esistono specifiche previsioni esplicitate dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 112/2007 e dalla LR 19/2008 e dal PTCP2009, art.14.

Anche in questo caso, come si è verificato in precedenti atti, la documentazione tecnica della variante al proprio strumento urbanistico non è corredata della prescritta relazione geologico-geotecnica e sismica necessaria per esprimere il parere, pur chiedendone il parere di legge, in merito alla valutazione per la riduzione del rischio sismico (DAL 112/2007, art. 5 LR 19/2008 e art.14 PTCP2009) come espresso nella nota del Comune di invio dei documenti di piano.

Per quanto sopra, sulla proposta urbanistica di modifica al POC essendo priva di rapporti geologico-geotecnici e sismici là dove sono introdotte nuove capacità edificatorie in ambiti / aree prima non edificabili, non si formula il prescritto parere di cui all'art. 5 della LR 19/2008 in merito alle condizioni di riduzione del rischio sismico.

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE (Verifica di Assoggettabilità all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, art. 5 LR 20/2000, LR 9/2008 e loro s.m.i.)

Preso atto delle riserve urbanistiche evidenziate nel precedente parere tecnico.

Visti gli atti costituenti il Piano;

Visto il Rapporto preliminare redatto ai sensi del DL 152/2006 e s.m.i., che si conclude con la proposta di non assoggettare il presente Piano Particolareggiato a VAS.

Considerato che, escluso quanto in precedenza rilevato, la variante urbanistica in oggetto non influenza i piani sovra ordinati costituendo invece riferimento per la redazione dei relativi piani/progetti attuativi.

Visto i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale:

- parere A.R.P.A. prot. n. 15870 del 15/12/2014, acquisito con prot. 120453 del 18/12/2014;
- parere A.U.S.L. prot. n. 9308 del 11/02/2015 trasmesso dal Comune di Modena con comunicazione prot. 26659 del 02/03/2015 acquisita con prot. 22698 del 03/03/2015; entrambi favorevoli,

Osservato che la trasformazione proposta, in ordine agli aspetti ambientali strategici ritenuti di maggior rilievo, pone problematiche mitigabili attraverso l'assunzione di opportune attenzioni attuative.

Si formulano le seguenti

VALUTAZIONI AMBIENTALI

Con riferimento alle modifiche 2c), 2e), 2f), 2g), 2i), ed alle modifiche relative alla ripianificazione di aree di proprietà comunali 3d), si segnala che esse ricadono entro un'area caratterizzata da ricchezza di falda idrica di cui all'art.12 A del PTCP 2009. Ai sensi del comma 2.2.b dell'articolo 12A;

A - In sede attuativa / esecutiva deve trovare applicazione la disciplina relativa alle misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo, con particolare riferimento alla lettera t) dell'Allegato 1.4 alle norme di attuazione del PTCP2009, in nota richiamati per completezza 1.

Le modifiche 2i) e 2f) ricadono entro un'area A3 di cui all'art.11 del PTCP 2009. Si tratta di aree depresse ad elevata criticità idraulica (di tipo B), situate in comparti morfologici allagabili, da cui deriva l'elevata criticità, ma caratterizzate da scorrimento rapido e buona capacità di smaltimento.

B - Visto il requisito cogente N° XXVIII.3.14.: GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE (RUE) di cui al Testo coordinato delle Norme di PSC, POC e RUE, si richiama il rispetto dei commi 5 e 6 dell'art.11 del PTCP 2009.

1 ...Qualora l'intervento preveda la realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie occorre:

Prevedere sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso.

Divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione.

Nella fase di cantiere per la di realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, occorre prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici esterne (che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate); è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale, previa opportuna depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale

In relazione al risparmio delle risorse idriche:

C - si chiede inoltre il rispetto delle disposizioni di cui all'art.77 del PTCP 2009 relative all'uso razionale delle risorse idriche.

In relazione alle trasformazioni ed agli incrementi di capacità insediativa:

D - si chiede di accertare lo stato di fatto delle strutture e dei servizi a rete necessaria supportare le nuove previsioni verificandone la capacità residua e l'eventuale adeguamento con particolare riferimento a quelle previste negli ambiti urbani consolidati – consolidamento di zone residenziali e miste, come esplicitato dall'art. 2.6 delle N. di A. del PSC-POC e RUE.

In relazione alla sostenibilità energetica, si segnala che in relazione all'inquinamento luminoso è stata approvato un aggiornamento con Deliberazione di Giunta Regionale n.1688 del 18/11/2013.

E - Si chiede di fare riferimento alle disposizioni dell'art.83, con particolare riguardo al comma 8, e dell'art.85 e 87 del PTCP2009.

Per quanto riguarda la Zona Elementare 5097 area 02 - Strada Villavara (Ambito Va2), la cui modifica si è già ritenuta urbanisticamente non conforme alle previsioni della LR 20/2000 ed al PSC sovraordinato, deve osservarsi che nell'analisi delle criticità del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità viene indicata, tra le dotazioni infrastrutturali di servizio la presenza del sistema fognario pubblico indicando come presidio per la qualità della acque la dotazione di semplice fossa biologica e degrassatore.

In realtà l'Ambito in oggetto risulta in territorio esterno all'attuale perimetrazione dell'agglomerato, effettuata ai sensi della DGR 1053/03, e pertanto non risulterebbe presente un sistema fognario pubblico di recapito dei reflui dell'attività.

L'attività produttiva esistente dovrà conseguentemente dotarsi di un sistema fognario depurativo aziendale appropriato ai fini del rispetto delle norme di settore per gli scarichi di acque reflue in acque superficiali.

CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

Tutto quanto sopra evidenziato;

preso atto delle precedenti considerazioni urbanistiche relative specificatamente alle modifiche individuate come: 2b), 2h), 2l), 3a), 3b), 3c), 3e), e considerato che per la loro non conformità alla LR 20/2000 ed al PSC sovraordinato e per la conseguente intrinseca insostenibilità delle previsioni, il presente parere ambientale non può esprimersi;

ed in funzione dei rilievi ambientali evidenziati in premessa;

si esprime parere ambientale favorevole relativamente al piano in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere da A a E.

Si considera inoltre che le prescrizioni espresse nei sopra identificati pareri di ARPA e USL dovranno essere recepite in modo coerente nelle disposizioni dello strumento urbanistico per garantire la mitigabilità delle previsioni e la loro sostenibilità.

* * *

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita in merito alle modifiche introdotte dalla Variante al POC/RUE adottata dal Comune di Modena con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/03/2014, si propone che il Consiglio Provinciale faccia propri i suddetti Pareri Tecnici:


- **sollevando le RISERVE al POC/RUE ai sensi dell'art. 34, L.R. n.20/2000 di cui ai precedenti punti da a 1 a 5**
- **facendo altresì proprie le CONCLUSIONI in esito alla Valutazione ambientale - Valsat e le connesse prescrizioni di cui alle precedenti lettere da A ad E.**

Si rammenta infine che, ai sensi del comma 2 dell' art. 5 LR 20/2000 *“Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della VALSAT, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.*

i Funzionari

Ing. Amelio Fraulini

Arch. Bruna Paderni



visto Il Dirigente

Arch. Antonella Manicardi

